



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 30.06.2025

ORIGINALE

**Oggetto: Approvazione revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario anno 2025 e dei relativi allegati, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisei del mese di giugno, nella sede comunale, alle ore 18:56, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	MELONI VALENTINA	P
ARGIOLAS ANTONIO	A	MURA MICHELA	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PICCIAU GIUSEPPE	P
COLLU VALENTINA	P	PIERETTI RICCARDO	P
CORONA ILARIO	P	PILI ALBERTO	P
CRISPONI ANNETTA	P	PISU FABIO	P
LAI ROSANNA	P	PITZIANI SILVIA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PORCU FEDERICO	P
LOI ANTONIO	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	A
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P		

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa CANNAS MARIA ANTONIETTA nella sua qualifica di Segretario Generale.

Risultano presenti gli assessori: Bullita Massimiliano, Taccori Matteo, Meloni Emanuele, Argiolas Roberta, Petronio Laura, Serrau Mario Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art. 1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art. 1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;
- con la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ARERA, ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- con la Delibera 363 del 03/08/2021 e relativo allegato A, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, che ha introdotto l'orizzonte temporale quadriennale, e non più annuale, per l'elaborazione del piano economico finanziario. La nuova metodologia prevede un'attività di revisione biennale obbligatoria del piano per il periodo 2024-2025, nella quale i costi sono riallineati ai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), nonché, la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, la revisione infra periodo, qualora ritenuta indispensabile dall'organismo competente;
- con la Delibera ARERA n. 389/2023/R/rif del 03 agosto 2023 ARERA ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento, stabilendo in particolare nuove misure per dare adeguata copertura ai maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa delle dinamiche inflazionistiche, anche tramite un aggiornamento del limite alla crescita annuale delle tariffe; parallelamente, la delibera ha introdotto nuove indicazioni per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;
- con la Delibera ARERA n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021 l'Autorità è intervenuta per la "valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- con Delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/8/2023 l'Autorità è intervenuta per garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- con Delibera ARERA n. 387/2023/R/rif del 03/8/2023 l'Autorità è intervenuta istituendo gli "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- con la Determinazione Arera n.1/DTAC/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif";

Rilevato che nell'art. 7 della Delibera ARERA 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2025;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Considerato che il piano è soggetto ad aggiornamento a cadenza almeno biennale, come stabilito dall'art. 8 della medesima delibera: "l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base

delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;

Considerato, ancora, che ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 comma 5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, al verificarsi di circostanze straordinarie, tali da pregiudicare gli obiettivi definiti nel piano, è possibile effettuare revisioni infra-periodo del PEF, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio.

Verificata la necessità di procedere alla revisione infra-periodo 2025 del PEF ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 comma 5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, considerato il verificarsi di circostanze straordinarie, non già rilevabili in sede di revisione biennale del piano, tali da pregiudicare gli obiettivi definiti nel piano stesso, secondo quanto dettagliatamente illustrato nella relazione di accompagnamento.

Considerato che l'art. 3 comma 2 della delibera ARERA n. 389/2023/R/rif stabilisce “*ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $\alpha = \{2024, 2025\}$ , salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*

- *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
- *per l'anno 2025 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2023 come risultanti da fonti contabili obbligatorie (in sede di revisione infra periodo 2025);*

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021, definisce l'ETC come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Preso atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

Tenuto conto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sestu non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi del D.L. 1308/2011 n. 138, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.02.2022 n. 15 (c.d. decreto “Milleproroghe”) a tenore del quale a partire dall'anno 2022 il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti Tari devono essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno;

Visto che per l'anno 2025 il termine per l'approvazione delle tariffe, del PEF e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti è stato prorogato al 30 giugno 2025 dall'articolo 10-ter del dl n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”);

Dato atto che la revisione infra-periodo 2025 del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025, è stata calcolata in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sestu e

quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione agli atti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF e verificando il rispetto delle condizioni stabilite da ARERA, in particolare del limite alla crescita annuale delle tariffe, così come aggiornato dalla Delibera n. 389/2023/R/rif.;

Vista l'allegata "Relazione di validazione della revisione del PEF 2022-2025 del Comune di Sestu", sottoscritta in data 10/06/2025 dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici e dalla Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi;

Ritenuto per quanto sopra di approvare la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2024-2025, anno 2025, per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati:

- Allegato 1 – Schema revisione infra-periodo PEF 2024-2025 annualità 2025;
- Allegato 2 - Relazione di accompagnamento (Comune ETC e Comune Gestore);
- Allegato 3 - Dichiarazione di Veridicità;
- Allegato 4 – Documento di Validazione del PEF;
- Allegato 5 - Comunicazione di conferma del Gestore di quanto già precedentemente trasmesso in sede di revisione biennale 2024-2025 del piano.

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal collegio di revisione con verbale n. 18 del 12/06/2025;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 18/06/2025;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Matteo Taccori;

Intervengono per richiesta di chiarimenti nell'ordine: le consigliere Meloni Valentina e Collu Valentina;

Risponde ai chiarimenti l'assessore Matteo Taccori;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Non essendoci interventi in fase di discussione nè dichiarazioni di voto il presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto;

con n. **11** voti favorevoli (Secci Maria Paola, Argiolas Francesco, Corona Ilario, Lai Rosanna, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia e Porcu Federico) e n. **8** Astenuti ( Manca Antonio, Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco) espressi in forma palese con modalità elettronica;

#### DELIBERA

per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, di approvare la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2024/2025 - per l'annualità 2025 dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2024-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario, la Relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità predisposte secondo lo schema di cui agli allegati 2, 3 e 4 della Determina n. 2/2021-DRIF;

#### Successivamente

con n. **12** voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Francesco, Corona Ilario, Lai Rosanna, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia e Porcu Federico) e n. **07** Astenuti ( Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco);

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 267 del 2000.



# COMUNE DI SESTU

---

Oggetto proposta di delibera:

**Approvazione revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario anno 2025 e dei relativi allegati, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021.**

---

## **Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 10.06.2025

IL RESPONSABILE

Giuseppe PINNA

---

## **Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 10.06.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE



# COMUNE DI SESTU

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30/06/2025

OGGETTO:

**Approvazione revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario anno 2025 e dei relativi allegati, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL PRESIDENTE  
MANCA ANTONIO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
CANNAS MARIA ANTONIETTA**



	2024			2025		
	Comune di Sestu			Comune di Sestu		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	163.315	-	163.315	156.283	-	156.283
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	-	399.623	399.623	-	137.666	137.666
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	-	273.752	273.752	-	702.076	702.076
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	994.928	1.254	996.183	1.001.962	-	1.001.962
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	-	174.295	174.295	-	92.130	92.130
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	-	78.433	78.433	-	41.459	41.459
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	-	229.631	229.631	-	264.976	264.976
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	-	113.667	113.667	-	131.163	131.163
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCtot<sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		178.205	178.205		193.006	193.006
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TVa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.158.244</b>	<b>660.734</b>	<b>1.818.978</b>	<b>1.158.244</b>	<b>860.126</b>	<b>2.018.370</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	322.270	34.630	356.900	308.393	25.024	333.417
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	125.815	125.815	-	67.581	67.581
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	251.383	46.515	297.898	265.222	39.168	304.390
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	11.549	11.549	-	28.972	28.972
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	251.383	183.879	435.262	265.222	135.721	400.943
Ammortamenti <b>Amm</b>	-	-	-	-	5.899	5.899
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	68.218	68.218	-	127.579	127.579
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	68.218	68.218	-	127.579	127.579
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	20.031	-	20.031	19.076	-	19.076
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LIC</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	20.031	68.218	88.249	19.076	133.478	152.554
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCtot<sub>TF</sub></b>	- 993	- 339	- 1.332	-	- 298	- 298
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		60.398	60.398		62.154	62.154
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TFa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>592.691</b>	<b>346.785</b>	<b>939.476</b>	<b>592.691</b>	<b>356.079</b>	<b>948.770</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>2.349.526</b>	<b>1.016.142</b>	<b>3.365.668</b>	<b>2.262.939</b>	<b>1.217.889</b>	<b>3.480.828</b>

	2024			2025		
	Comune di Sestu			Comune di Sestu		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.750.935	1.007.519	2.758.454	1.750.935	1.216.206	2.967.141
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			76%			78%
$q_{a-2}$ ton			8.392,12			8.340,22
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			33,43			32,90
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,10			45,63
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,08			-0,08
Totale $\gamma$			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita						
$rpi_a$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_a$			7,00%			5,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$			9,60%			7,60%
$(1 + \rho)$			1,0960			1,0760
$\sum T_a$			2.758.454			2.967.141
$\sum TV_{a-1}$			1.861.898			1.818.978
$\sum TF_{a-1}$			882.334			939.476
$\sum T_{a-1}$			2.744.232			2.758.454
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0052			1,0757
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.758.454			2.967.141
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-			-
TVa dopo distribuzione delta $(\sum Ta - \sum Tmax)$	1.158.244	660.734	1.818.978	1.158.244	860.126	2.018.370
TFa dopo distribuzione delta $(\sum Ta - \sum Tmax)$	592.691	346.785	939.476	592.691	356.079	948.770
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta $(\sum Ta - \sum Tmax)$	1.750.935	1.007.519	2.758.454	1.750.935	1.216.206	2.967.141
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			21.467
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			13.078			10.028
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.818.978			1.996.904
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			926.398			938.742
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.745.376			2.935.646

	2024			2025		
	Comune di Sestu			Comune di Sestu		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			1,05			1,05
Calcolo H di partenza						
AR <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> _si			391.301			
CRD <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> _si			478.424			
H di partenza			81,8%			
Classe di partenza H			A			
Obiettivi			81,8%			81,8%
Classe obiettivo			A			A

# COMUNE DI SESTU

**Provincia di Cagliari**



## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO al Piano Economico Finanziario dell' Ente Territorialmente Competente per l'ambito tariffario del Comune di Sestu**

ai sensi dell'Allegato 2 della Determina Arera n. 1/2023-DTAC

**Aggiornamento 2024-2025**

(in sede di revisione infra-periodo 2025)



## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	3
<b>2</b>	<b>Revisione infra-periodo 2025.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Attività di validazione.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....</b>	<b>6</b>
4.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
4.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
4.1.2	Coefficienti QL e PG.....	7
4.1.3	Coefficiente C116.....	8
4.1.4	Coefficiente CRI.....	8
4.2	Valutazioni sulla qualità.....	9
4.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	10
4.3.1	Componente previsionale CO116.....	10
4.3.2	Componente previsionale CQ.....	11
4.3.3	Componente previsionale COL.....	11
4.4	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	11
4.5	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	12
4.5.1	Determinazione del fattore $b$ .....	12
4.5.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	12
4.6	Conguagli.....	13
4.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	13
4.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	14
4.9	Rimodulazione dei conguagli.....	14
4.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	15
4.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	15
4.12	Ulteriori detrazioni.....	16
4.13	Tariffa finale.....	17
4.15	Fabbisogni standard.....	18



## 1 Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento all'aggiornamento 2024-2025 del Piano Economico Finanziario dell'ambito tariffario del Comune di Sestu, redatta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) in sede di revisione infra-periodo 2025, secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'allegato 2 della Determina n. 1/2023-DTAC. Considerato che nella Regione Sardegna, gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono ancora operativi), l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune stesso.

### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è rappresentato dal Comune di Sestu

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'Ente Territorialmente Competente ha predisposto la revisione biennale 2024-2025 del PEF 2022-2025 validando e consolidando i PEF predisposti dai seguenti Gestori:

1. dalla società Etambiente affidataria dell'appalto
2. dal Comune stesso in qualità di Gestore, per la parte di costi di propria competenza relative ai servizi gestiti in economia ovvero affidate a prestatori d'opera.

### 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per gli impianti di chiusura si rimanda alla relazione del Gestore.

### 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 aggiornata, l'Ente Territorialmente Competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. il PEF relativo ai servizi svolti da ciascun gestore, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;



2. la relazione di accompagnamento compilata per i capitoli 2 e 3, redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023) e riportante, in particolare, l'illustrazione della corrispondenza tra dati indicati nel piano e le fonti contabili obbligatorie, con l'evidenza degli eventuali driver utilizzati per la corretta imputazione dei costi aggregati;
3. la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

## 2 Revisione infra-periodo 2025

L'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla revisione infra-periodo 2025 del PEF ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 comma 5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, considerato il verificarsi di circostanze straordinarie, non già rilevabili in sede di revisione biennale del piano, in particolare:

- aumento dei costi afferenti allo smaltimento e trattamento/recupero dei rifiuti (ulteriormente incrementato dalla modifica dell'aliquota IVA per i rifiuti conferiti in discarica);

SMALTIMENTI	2025	2024	2023	2022
SECCO RESIDUO	€ 415.702,50	€ 406.274,75	€ 403.013,14	€ 387.181,40
ADD. FRAZ. ESTRANEE PLASTICA	€ 31.580,97	€ 31.580,97	€ 27.731,01	€ 28.779,37
ADD. FRAZ. ESTRANEE PLASTICA (PET)	€ 5.766,14	€ 5.766,14	€ 5.138,99	€ 3.895,50
FRAZ. ORGANICO + SFALCI	€ 270.159,14	€ 270.159,14	€ 252.756,12	€ 229.658,79
INGOMBRANTI	€ 231.152,09	€ 231.152,09	€ 110.687,59	€ 100.801,27
TONER	€ 676,50	€ 676,50	€ 675,50	€ 742,50
RES. SPAZZAM. STRADALI	€ 29.560,96	€ 29.560,96	€ 35.634,75	€ 33.710,54
INERTI	€ 4.349,61	€ 4.349,61	€ 3.755,16	€ 3.590,46
TOTALE	€ 988.947,91	€ 979.520,16	€ 839.392,26	€ 788.359,83



- cancellazione della premialità in precedenza riconosciuta dalla Regione Sardegna al raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata, in seguito al modificarsi delle normative regionali;

<b>PREMIALITA' 2024 *</b>	€ 0,00	<b>PREMIALITA' 2022</b>	€ 98.249,64	<b>PREMIALITA' 2021</b>	€ 110.320,39
---------------------------	--------	-------------------------	-------------	-------------------------	--------------

*\*Con comunicazione del Tecnocasic del 3 marzo 2005, l'Ente, non avendo adottato un sistema di tariffazione puntuale – punto B della Delibera RAS n. 9/44, non beneficerà di sgravio tariffario e della premialità annuale per raggiungimento della % di raccolta differenziata; per questo motivo il comune di Sestu sta accelerando il processo per l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti.*

- riduzione dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance.

<b>2025</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2023</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2022</b>	<b>TOTALE</b>
PLASTICA	€ 169.703,36	PLASTICA	€ 169.703,36	PLASTICA	€ 217.706,59	PLASTICA	€ 201.968,91
PET	€ 30.000,00	PET	€ 32.114,70	PET	€ 30.675,19	PET	€ 25.916,59
BIOPLASTICHE	€ 11.850,54	BIOPLASTICHE	€ 11.850,54	BIOPLASTICHE	€ 599,66	BIOPLASTICHE	€ 0,00
CARTA E CARTONE	€ 60.000,00	CARTA E CARTONE	€ 67.979,11	CARTA E CARTONE	€ 44.068,33	CARTA E CARTONE	€ 91.567,38
VETRO-LATTINE	€ 30.409,74	VETRO-LATTINE	€ 39.997,08	VETRO-LATTINE	€ 25.237,64	VETRO-LATTINE	€ 25.994,49
METALLO	€ 19.868,00	METALLO	€ 19.868,00	METALLO	€ 0,00	METALLO	€ 0,00
PILE	€ 80,00	PILE	€ 86,44	PILE	€ 0,00	PILE	€ 99,40
RAEE	€ 5.000,00	RAEE	€ 6.601,24	RAEE	€ 3.579,50	RAEE	€ 2.404,96
ACCUM. AL PB	€ 1.000,00	ACCUM. AL PB	€ 1.791,62	ACCUM. AL PB	€ 0,00	ACCUM. AL PB	€ 839,94
INDUMENTI USATI	€ 0,00	INDUMENTI USATI	€ 13.343,42	INDUMENTI USATI	€ 6.355,69	INDUMENTI USATI	€ 4.380,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 327.911,64</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 363.335,51</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 328.222,60</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 353.172,42</b>

L'incremento dei costi derivante dal verificarsi delle circostanze straordinarie sopra individuate risulta tale da pregiudicare gli obiettivi definiti nel piano in sede di revisione biennale 2024-25, determinando un rilevante 'disequilibrio' economico finanziario, di cui deve essere data copertura attraverso l'aumento del gettito tariffario.

In sede di revisione infra-periodo l'ETC ha pertanto proceduto all'aggiornamento dei dati di competenza del Comune con riferimento al consuntivo 2023 (non già completamente disponibili in sede di revisione biennale), con particolare riferimento agli oneri afferenti alle attività di smaltimento e trattamento/recupero dei rifiuti.





### 3 Attività di validazione

L'Ente Territorialmente Competente ha svolto l'attività di validazione sui dati trasmessi dai Gestori, con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente è allo stesso tempo Gestore per i servizi di propria competenza, il soggetto individuato per effettuare l'attività di validazione è dotato di adeguato profili di terzietà. Il documento di validazione è allegato alla presente Delibera.

## 4 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nella tabella seguente è rappresentata la determinazione del parametro  $\rho$ , che rappresenta il limite alla crescita delle tariffe tra l'anno (a) e l'anno precedente (a-1):

$rpi_a$	2,7%	2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$	0,10%	0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$	0,00%	0,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	0,00%	0,00%
coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	0,00%	0,00%
coefficiente per recupero inflazione $CRI_a$	7,00%	5,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>9,60%</b>	<b>7,60%</b>

#### 4.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente  $x$  individuando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2022, 2023).



		$Cueff > Benchmark$	$Cueff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1+\gamma_a$ ) $\leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1+\gamma_a$ ) $> 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Con riferimento al valore di  $\gamma_2$ , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

Il macro-indicatore R1, rappresentante l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è rappresentato dal gestore della raccolta e trasporto come di seguito:

	2024
% RD (dato 2022)	76%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ )	SO DDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia <b>AVV_RicRD,sc [R1]</b> (dato 2022)	1,05
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ )	SO DDISFACENTE

#### 4.1.2 Coefficienti QL e PG

L'Ente territorialmente competente ha individuato i seguenti parametri:

- 0% per il coefficiente **QLa**, in quanto non si prevedono per il periodo considerato miglioramenti delle qualità e delle caratteristiche delle prestazioni del servizio erogato.
- 0% per il coefficiente **PGa**, in quanto non si prevedono per il periodo considerato variazioni nel perimetro gestionale.



Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il seguente quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno  $a$  del secondo periodo regolatorio:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRE	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

#### 4.1.3 Coefficiente C116

Introdotta dall'articolo 4.4 del MTR-2, il coefficiente C116 è di natura previsionale ed è connesso agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di facoltà per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno  $a$  (2022, 2023, 2024, 2025).

#### 4.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Introdotta dalla Delibera 389/2023, il coefficiente CRI è valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.



L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per ciascun anno *a* (2024, 2025), come di seguito rappresentato:

	valore massimo	2024
<b>CRI<sub>a</sub></b>	7,0%	7,00%

  

	valore massimo	2025
<b>CRI<sub>a</sub></b>	7,0%	5,00%

L'aumento del prezzo dei fattori della produzione per gli anni 2022 e 2023 ha riguardato principalmente le seguenti componenti di costo:

- Prezzo energia, con particolare riferimento ai costi di smaltimento e trattamento/recupero dei rifiuti;
- Prezzo carburante, con un significativo impatto sui costi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

## 4.2 Valutazioni sulla qualità

Con la Delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Il documento prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

L'Ente territorialmente competente ha l'obbligo di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario. A tal fine, il Comune con apposita Delibera di Consiglio Comunale individua il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella dell'art. 3, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 31/05/2022, l'ETC ha posizionato la gestione nel



quadrante I della matrice regolatoria:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITA' TECNICA = NO	QUALITA' TECNICA = SI
PREVISIONE DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTR	QUALITA' CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITA' CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

### 4.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente ha la possibilità di procedere alla valorizzazione delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

#### 4.3.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , l'Ente territorialmente competente può indicare:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel



perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente, considerato che il Decreto Rifiuti non ha avuto impatto così significativo sull'ammontare di gettito tariffario e sulla determinazione di eventuali minor costi di raccolta/smaltimento.

#### 4.3.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CQ*, l'Ente territorialmente competente può indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente, anche in considerazione di quanto definito in termini di posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori.

#### 4.3.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente può indicare, per ogni anno, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

I Gestori non hanno previsto né proposto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per il biennio 2024-2025, pertanto l'Ente territorialmente competente non ha provveduto alla valorizzazione della componente di costo operativo incentivante relativa alla parte variabile (COItv) e fissa (COIf). Infatti, considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente qualità nel servizio offerto, l'ETC non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell'efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale.

### 4.4 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha esaminato le valutazioni effettuate dai Gestori per la



determinazione delle quote di ammortamento, con riferimento alle vite utili dei cespiti da questi valorizzati. In particolare, è stato verificato il rispetto di tabelle e criteri individuati nell'art. 15 del MTR-2, considerato che la costruzione del PEF è avvenuta sulla base del *tool* di calcolo pubblicato dall'Autorità.

## 4.5 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente ha individuato i fattori di *sharing* dei proventi, che comportano la condivisione dei benefici derivanti dalla vendita tra gestore e utente, con l'obiettivo di incentivare la crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nell'ottica della *circular economy*.

### 4.5.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente ha quantificato il fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il fattore *b* può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Considerato il livello di soddisfazione circa i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e riutilizzo/riciclo, nonché la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, il fattore di *sharing* *b* è determinato nella misura media di 0.45

	intervallo di riferimento	2024-2025			
		ETAMBIENTE		SESTU	va lore unico
<b>b</b>	0,3 ÷ 0,6				0,45

### 4.5.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente ha indicato, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.



Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi di *compliance* è pari a  $b(1+\omega a)$ , dove  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

	intervallo di riferimento	2024-2025
$\omega a$	0,1 ÷ 0,4	0,1

## 4.6 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno  $a$  del periodo 2024-2025, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla valorizzazione delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  riferite alle annualità pregresse, col solo riferimento al recupero della differenza tra i valori Wacc e Slic, come rappresentato di seguito:

	2024		2025	
	ETAMBIENTE	SESTU	ETAMBIENTE	SESTU
Recupero differenza valori Wacc e Slic	- 993	- 339	-	- 298
$RC_{TOT,TF,a}$	- 993	- 339	-	- 298

## 4.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

In particolare, considerato che in conformità alla regolamentazione ARERA la costruzione dei costi rappresentati nel PEF è effettuata sulla base delle fonti contabili obbligatorie a consuntivo per l'anno (a-2), è fondamentale verificare la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2024, e seguenti. Infatti, la legge 147/2013 istitutiva del tributo TARI impone per gli Enti la copertura integrale dei costi per l'anno in corso. In quest'ottica l'MTR-2 prevede altresì la possibilità di valorizzare componenti di costo di natura previsionale (oneri attesi) per gli anni 2024-2025, afferenti miglioramenti nella qualità del servizio ovvero variazioni nel perimetro gestionale,





nonché eventuali costi previsti per l'adeguamento ai principi dettati dal Decreto Rifiuti 166/2020 e agli standard minimi di qualità.

Pertanto, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- Componenti di costo relative ai servizi effettuati dal Gestore in forza del contratto di appalto, inclusi eventuali oneri previsionali attesi;
- Previsione di valori di picco degli oneri di smaltimenti e trattamento/recupero, con focus sull'anno a;
- Verifica di eventuali maggiori costi per le attività effettuate in autonomia dal Comune, in particolare per il servizio di gestione dei rapporti con gli utenti, con focus sull'anno a.

## 4.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF permette di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, in conformità al principio del prezzo massimo applicabile.

L'Ente territorialmente competente ha individuato alcune componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, in particolare la differenza tra i costi ex MTR trasmessi dal Gestore nello schema di PEF, come risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2) ed i minori impegni di spesa assunti dal Comune per la copertura del canone del contratto di appalto.

Laddove necessario, la ripartizione tra parte fissa e variabile è stata effettuata sulla base della distribuzione dei costi rappresentata dal Gestore nello schema di PEF di sua competenza da esso trasmesso.

2024						2025				
	ETAMBIENTE	0	0	totale gestori	SESTU	ETAMBIENTE	0	0	totale gestori	SESTU
CRT <sub>a</sub>				-					-	
CTS <sub>a</sub>				-					-	
CTR <sub>a</sub>				-					-	
CRD <sub>a</sub>	336.165			336.165		271.812			271.812	

  

2024						2025				
	ETAMBIENTE	0	0	totale gestori	SESTU	ETAMBIENTE	0	0	totale gestori	SESTU
CSL <sub>a</sub>				-					-	
CARC <sub>a</sub>				-					-	
CGG <sub>a</sub>	172.064			172.064		139.990			139.990	
CDD <sub>a</sub>				-					-	
CO <sub>IL,a</sub>				-					-	
CC <sub>a</sub>	172.064	-	-	172.064	-	139.990	-	-	139.990	-



## 4.9 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato, che prevede la possibilità di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025.

## 4.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

## 4.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR- 2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti  $CTS_a$  e  $CTR_a$ ;
- c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing*  $b$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.



Per il 2024, nell'ambito tariffario non si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa garantisce la salvaguardia dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

<b><math>\sum T_{\max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>2.758.454</b>
<b>delta (<math>\sum T_a - \sum T_{\max}</math>)</b>	
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{\max}$ )	1.818.978
TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{\max}$ )	939.476
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\sum T_a - \sum T_{\max}</math>)</b>	<b>2.758.454</b>

Per il 2025, nell'ambito tariffario non si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa garantisce la salvaguardia dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

<b><math>\sum T_{\max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>2.967.141</b>
<b>delta (<math>\sum T_a - \sum T_{\max}</math>)</b>	<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{\max}$ )	2.018.370
TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{\max}$ )	948.770
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\sum T_a - \sum T_{\max}</math>)</b>	<b>2.967.141</b>

#### 4.12 Ulteriori detrazioni

Con l'articolo 1.4 della Determina n. 2/2021-DRIF, ARERA stabilisce che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (stimato in coerenza con la somma effettivamente conseguita nelle ultime annualità);
- nel 2025, anche le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione.

	2024	2025
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	-	21.467
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	13.078	10.028



**Entrate ex art. 1.4 D et. 02/D RIF/2021:**

**2025**

Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	13.595,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	17.900,00



## 4.13 Tariffa finale

### Anno 2024

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.818.978
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	926.398
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>2.745.376</b>

### Anno 2025

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.996.904
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	938.742
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>2.935.646</b>

## 4.14 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza  $H_{2024}$  e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, nel caso di disponibilità dei dati richiesti, l'Ente territorialmente competente oltre ad illustrare le stime effettuate per la valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo, precisa, laddove fosse necessario, le ragioni di un'eventuale stima del valore di  $\llbracket CRD \rrbracket_{(SC\_si)^{\wedge}}$  al di sotto della soglia minima "floor" indicata nel Tool di calcolo.

Il parametro  $H$ , individuato in considerazione della disponibilità dei dati richiesti e sulla base principalmente dei dati trasmessi dal gestore della raccolta e trasporto, è valorizzato come di seguito:



H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
391.301		
478.424		
<b>81,8%</b>	<b>81,8%</b>	<b>81,8%</b>
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

I dati afferenti ai ricavi relativi ai soli rifiuti da imballaggio sono stati valorizzati, per l'annualità 2022, in sede di revisione infra-periodo 2025, con i seguenti risultati:

AR	2022 (euro)
Totale AR	153.299
<i>di cui AR<sub>si</sub> - (solo imballaggi)</i>	142.195
AR <sub>sc</sub>	2022 (euro)
Totale AR <sub>sc</sub>	201.969
<i>di cui AR<sub>sc,si</sub> - (solo imballaggi)</i>	201.969

## 4.15 Fabbisogni standard

Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, sono state calcolate con riferimento alle annualità 2022 e 2023 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 dell'Allegato A) le seguenti variabili:

- percentuale di raccolta differenziata;
- distanza in km dagli impianti;
- la forma di gestione del servizio (se associata);
- la modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

Per le Regioni a statuto speciale la stima del fabbisogno standard è effettuata facendo riferimento al costo medio di settore come individuato nell'ultimo rapporto ISPRA.

Per la Regione Sardegna il costo medio unitario è quantificato in 43.10 €cent/kg per l'anno 2022 e in 45,63 €cent/kg per l'anno 2023.



		2022
<b>ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/ 2021/ R/ rif [€]</b>	TV <sub>2022</sub>	1.750.770
	TF <sub>2022</sub>	1.054.591
	T <sub>2022</sub>	2.805.361
<b>Quantità di rifiuti prodotti [ton]:</b>	Q <sub>2022</sub>	8.392
<b>CU<sub>eff2022</sub> [cent€/ kg]</b>		33,43
Benchmark di riferimento [cent€/ kg]		43,10

		2023
<b>ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/ 2021/ R/ rif [€]</b>	TV <sub>2023</sub>	1.861.898
	TF <sub>2023</sub>	882.334
	T <sub>2023</sub>	2.744.232
<b>Quantità di rifiuti prodotti [ton]:</b>	Q <sub>2023</sub>	8.340
<b>CU<sub>eff2023</sub> [cent€/ kg]</b>		32,90
Benchmark di riferimento [cent€/ kg]		45,63

# COMUNE DI SESTU

**Provincia di Cagliari**



## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GESTORE “COMUNE”**

ai sensi dell'Allegato 2 della Determina Arera n. 1/2023-DTAC

**Aggiornamento 2024-2025**

(in sede di revisione infra-periodo 2025)





## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti.....</b>	<b>3</b>
2.1	Perimetro della gestione e servizi forniti.....	3
2.2	I risultati raggiunti.....	4
2.3	Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale.....	4
2.4	Altre informazioni rilevanti.....	5
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario.....</b>	<b>5</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	6
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	6
3.2.1	Dati di conto economico.....	7
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	10
3.2.3	Componenti di costo previsionali.....	11
3.2.4	Investimenti.....	11
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale.....	11



## 1 Premessa

Nella presente relazione è presentata la revisione 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025, in sede di revisione infra-periodo 2025, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif.

Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il tributo deve essere corrisposto in base alla tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il Piano Economico finanziario (PEF), istituito dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto negli ultimi anni di una profonda riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, è intervenuta, infatti, con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, con l'obiettivo di individuare i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, già a partire dal 1° gennaio 2020. Con l'MTR-2 sono definiti i nuovi criteri da seguire per l'elaborazione del PEF nel secondo periodo regolatorio 2022-2025 e, seppur coerentemente con i principi ispiratori che hanno già caratterizzato il primo MTR, sono introdotti diversi elementi di novità, a cominciare dall'orizzonte temporale del PEF, che diventa quadriennale e non più annuale. La Delibera n. 389 del 03 agosto 2023 ha infine definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento.

## 2 Descrizione dei servizi forniti

### 2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune si occupa di:

- **gestione tariffe e rapporto con gli utenti**, in particolare:
  - l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);



- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche attraverso l'implementazione di uno sportello per la ricezione del pubblico e



l'attivazione di un numero di telefono dedicato;

- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

Inoltre, per tramite di prestatori d'opera, si occupa delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati e trattamento/recupero delle frazioni differenziate.

## 2.2 I risultati raggiunti

Con riferimento ai risultati raggiunti nella produzione di rifiuti e % di raccolta differenziata, rappresentiamo nella tabella seguente i dati pubblicati da ISPRA sul catasto rifiuti per le ultime annualità:

Anno	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)
2023	6.495,80	8.340,22	77,89
2022	6.344,25	8.392,12	75,60
2021	6.103,30	8.615,10	70,84
2020	6.098,20	8.364,05	72,91

## 2.3 Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Analizziamo di seguito gli obiettivi che il Comune si pone con l'effettuazione del servizio.

### ***Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e incremento della raccolta differenziata***

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- Riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti;
- Incremento della raccolta differenziata;
- Incremento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- Consolidamento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di



sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti.

#### ***Obiettivo di igiene urbana***

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale.

#### ***Obiettivo economico***

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per il periodo oggetto del Piano, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

#### ***Obiettivo sociale***

Il servizio svolto è teso al miglioramento della qualità territoriale mediante la piattaforma/isola ecologica e la raccolta differenziata porta a porta, che consentiranno un costante aumento delle quantità dei rifiuti differenziati con la riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

## **2.4 Altre informazioni rilevanti**

La condizione dell'Ente è la seguente:

- Non presenta situazione di squilibrio strutturale del bilancio;
- Non è in stato di pre-dissesto.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario**

Nell'Allegato 1, contenente lo schema di Piano Economico Finanziario, il Comune ha integrato i costi di propria competenza, relativi ai servizi gestiti in economia ovvero eventualmente affidati a prestatori d'opera.



### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, il Comune non ha previsto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal MTR-2, né in termini di efficientamento della qualità del servizio né in termini di eventuali variazioni al perimetro gestionale. Pertanto, non ha provveduto alla valorizzazione delle componenti di costo operativo incentivante relative alla parte variabile (COItv) e fissa (COItf).

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento a ciascuna annualità del biennio 2024-2025, non sono stati indicati oneri previsionali attesi relativi al recepimento delle novità introdotte dal Decreto Rifiuti (CO116) e all'adeguamento agli standard minimi di qualità stabiliti dall'Autorità (CQ).

Pertanto, per i servizi di propria competenza il Comune non richiede all'Ente Territorialmente Competente la valorizzazione dei coefficienti *QL*, *PG* e *C116*, ai fini dell'individuazione del limite alla crescita annuale delle tariffe.

Infine, il gestore fornisce i dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche con riferimento al valore del macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif.

#### 3.1.3 Fonti di finanziamento

La fonte di finanziamento dei servizi erogati è rappresentata dal gettito tariffario, garantito attraverso il prelievo tributario TARI istituito ai sensi della Legge 147/2013.

### 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina n. 1/DTAC/2023, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.



### 3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno  $a$  del biennio 2024-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 aggiornato. In particolare, come stabilito dal comma 7.2 i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato sono determinati:

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025, in sede di revisione infra-periodo 2025, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie (non ancora completamente disponibili in sede di revisione biennale).

Con riferimento alla contabilità pubblica comunale, le fonti contabili obbligatorie sono rappresentate dagli impegni di spesa assunti nell'anno (a-2), come desunti dal Rendiconto della Gestione dell'anno (a-2). La medesima modalità operativa è utilizzata per la quantificazione di eventuali componenti di ricavo.

Per ogni componente di costo (e ricavo) indicata nel PEF sono riportate di seguito rappresentazioni tabellari, nelle quali sono evidenziati:

- la corrispondente fonte contabile obbligatoria, quindi capitolo del rendiconto e relativo impegno di spesa;
- i driver utilizzati per la disaggregazione di costi comuni (quali ad esempio il costo del personale che si occupa anche di attività non afferenti la TARI), ai fini della corretta imputazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- separatamente, l'eventuale quota di costo relative all'IVA indetraibile

#### ***Costi operativi di gestione***

Ai sensi dell'art. 8 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , i costi operativi di gestione  $CGa$  sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + \text{componenti previsionali}$$



### Anno 2022

	C TS <sub>a</sub>	C TR <sub>a</sub>	CRD <sub>a</sub>	C SL <sub>a</sub>
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)				
B7 - Costi per servizi	351.484	240.775	1.103	30.458
B8 - Costi per godimento di beni di terzi				
B9 - Costi del personale				
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
B14 - Oneri diversi di gestione				
<b>totale</b>	<b>351.484</b>	<b>240.775</b>	<b>1.103</b>	<b>30.458</b>

### Anno 2023

	C TS <sub>a</sub>	C TR <sub>a</sub>	CRD <sub>a</sub>	C SL <sub>a</sub>
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)				
B7 - Costi per servizi	117.793	645.290		
B8 - Costi per godimento di beni di terzi				
B9 - Costi del personale				23.000
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
B14 - Oneri diversi di gestione	8.738			
<b>totale</b>	<b>126.531</b>	<b>645.290</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>

### Costi comuni

Ai sensi dell'art. 11 comma 1, del MTR-2, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , i costi operativi comuni  $CCa$  sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

### Anno 2022

	CARCa	CGGa	CCDa
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)			
B7 - Costi per servizi		40.912	10.158
B8 - Costi per godimento di beni di terzi			
B9 - Costi del personale	110.659		
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B14 - Oneri diversi di gestione			
<b>totale</b>	<b>110.659</b>	<b>40.912</b>	<b>10.158</b>

### Anno 2023

	CARCa	CGGa	CCDa
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)			
B7 - Costi per servizi	13.115		
B8 - Costi per godimento di beni di terzi			
B9 - Costi del personale	39.000	36.000	
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B14 - Oneri diversi di gestione	10.000		26.629
<b>totale</b>	<b>62.115</b>	<b>36.000</b>	<b>26.629</b>





### *Focus smaltimento e trattamento/recupero dei rifiuti – anno 2023*

2023	SMALTIMENTI	CONGUAGLI	ECOTASSA	
SECCO RESIDUO	€ 403.013,14		€ 9.611,29	€ 412.624,43
ADD. FRAZ. ESTRANEE PLASTICA	€ 27.731,01			
ADD. FRAZ. ESTRANEE PLASTICA (PET)	€ 5.138,99			
FRAZ. ORGANICO + SFALCI	€ 252.756,12			
INGOMBRANTI	€ 110.687,59			
TONER	€ 675,50			
RES. SPAZZAM. STRADALI	€ 35.634,75			
INERTI	€ 3.755,16			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 839.392,26</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.611,29</b>	<b>€ 849.003,55</b>

### *Focus costi operativi – anno 2023*

Anno	Descrizione	Componente MTR-2	IMPEGNO da Allegato e) Rendiconto (lordo IVA)	% di imputazione nell'ambito TARI	Imputazione PEF (al lordo IVA)	% IVA	Imputazione PEF (al netto IVA)	Imputazione PEF (IVA)
2023	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI	CARC	10.000,00	100%	10.000,00	22%	8.196,72	1.803,28
2023	Retribuzione Ufficio Tributi	CARC	65.000,00	60%	39.000,00	0%	39.000,00	-
2023	Retribuzione Ufficio Ambiente	CGG	60.000,00	60%	36.000,00	0%	36.000,00	-
2023	Stradino spazzamento/lavaggio	CSL	23.000,00	100%	23.000,00	0%	23.000,00	-
2023	Software TARI	CARC	10.000,00	40%	4.000,00	22%	3.278,69	721,31
2023	Costo modulo SW sportello online TARI	CARC	2.000,00	100%	2.000,00	22%	1.639,34	360,66
2023	Costo contenzioso TARI (avvocati, ufficio legale, ecc)	CARC	10.000,00	100%	10.000,00	0%	10.000,00	-
2023	Quota crediti inesigibili TARI	CCD	532.574,94	5%	26.628,75	0%	26.628,75	-
<b>TOTALE</b>			<b>712.574,94</b>		<b>150.628,75</b>		<b>147.743,50</b>	<b>2.885,25</b>

### *Oneri relativi all'IVA indetraibile*

In conformità all'MTR-2, è data separata evidenza degli oneri relativi all'IVA indetraibile, che rappresenta un costo per il Comune; pertanto, i dati di conto economico sono indicati al netto dell'IVA, che è diversamente imputata nella riga dello schema di PEF dedicata all'IVA indetraibile ripartita tra componenti di costo fisse e variabili.

Allo stesso modo, è imputata nello schema di PEF l'ammontare dell'IVA che scaturisce dal contratto di appalto. La ripartizione tra costi fissi e variabili è stata effettuata sulla base della distribuzione dei costi rappresentata dal Gestore nello schema di PEF ex Appendice 1 da esso trasmesso.



### 3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune si occupa delle seguenti attività:

- avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (Consorzi del sistema CONAI o Consorzi autonomi);
- cessione sul mercato di materiali e/o energia.

Nella tabella di seguito è fornito il dettaglio delle singole voci di ricavo di propria competenza, con la distinzione tra i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dei sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli imballaggi ( $AR_{SC,a}$ ) ed i ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi ( $AR_a$ ).

#### Anno 2022

	A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A 5) Altri ricavi e proventi	
$AR_a$	153.299		<b>153.299</b>
$AR_{SC,a}$	201.969		<b>201.969</b>

#### Anno 2023

	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri ricavi e proventi	
$AR_a$	84.679		<b>84.679</b>
$AR_{SC,a}$	243.544		<b>243.544</b>



2023	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTALE
PLASTICA	€ 103.162,43	€ 114.544,16	€ 217.706,59
PET	€ 15.618,37	€ 15.056,82	€ 30.675,19
BIOPLASTICHE	€ 0,00	€ 599,66	€ 599,66
CARTA E CARTONE	€ 21.922,64	€ 22.145,69	€ 44.068,33
VETRO-LATTINE	€ 12.080,79	€ 13.156,85	€ 25.237,64
METALLO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PILE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RAEE	€ 3.579,50	€ 0,00	€ 3.579,50
ACCUM. AL PB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INDUMENTI USATI	€ 3.085,50	€ 3.270,19	€ 6.355,69
<b>TOTALE</b>	<b>€ 159.449,23</b>	<b>€ 168.773,37</b>	<b>€ 328.222,60</b>

### 3.2.3 Componenti di costo previsionali

Il Comune per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, non ha proceduto alla stima di eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2, pertanto non richiede all'ETC che siano valorizzate.

### 3.2.4 Investimenti

Il Comune, per quanto di propria competenza e con riferimento al biennio 2024-2025, considerato che il “core business” dell'attività è affidato all'esterno con contratto di appalto, non prevede il sostenimento di nuovi investimenti strutturali nell'ambito del servizio rifiuti.

### 3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune, per ciascun anno del biennio 2024-2025, ha operato la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui all'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

In ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , i costi d'uso del capitale  $CKa$  sono pari a:

$$CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC,a$$

Considerato che nel Comune è applicata la TARI tributo, nella componente  $Acca$  è, in particolare, imputato l'importo accantonato a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, desunto degli stanziamenti



previsionali definitivamente assestati per l'anno 2022 e 2023.

In questo modo è scorporato dal totale degli importi che confluiscono nel FCDE la quota riferita alla TARI per considerare, all'interno di questa componente, solo la parte relativa ai crediti 2022 e 2023, escludendo i residui attivi connessi ad accertamenti TARI riferiti ad esercizi finanziari precedenti. Secondo la regolamentazione ARERA i Comuni possono valorizzare sulla "componente costi" fino all'80% dell'accantonamento FCDE.

Anno 2022 - Nel caso di specie è stato utilizzato un driver stimato nella misura del 60%.

A c c a				
	costi di gestione post-operativa delle discariche	accantonamenti relativi ai crediti	accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	accantonamenti per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
B10d (da c. 16.2 MTR-2)		60.000		
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali				
B13 - Altri accantonamenti				
<b>totale</b>	-	<b>60.000</b>	-	-

Anno 2023 - Nel caso di specie è stato utilizzato un driver stimato nella misura del 40%.

	costi di gestione post-operativa delle discariche	accantonamenti relativi ai crediti	accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	accantonamenti per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
B10d (da c. 16.2 MTR-2)		117.260		
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali				
B13 - Altri accantonamenti				
<b>totale</b>	-	<b>117.260</b>	-	-

2023			
	100%	driver (max 80%)	importo PEF
Accantonamento relativo ai crediti (Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011)	293.150,40	40%	117.260,16

Per la valorizzazione di ammortamenti e remunerazione del capitale, nella tabella seguente sono

Gestore	Cespiti gestore/ Cespiti Proprietari diversi dal gestore	ID Categoria Immobilizzazione	Categoria Immobilizzazione	ID Categoria Cespiti	Categoria Cespiti Specifici	Anno Cespiti	CL <sub>t</sub>	FA <sub>CL,t,2017</sub>
Sestu	Cespiti gestore		Cespiti comuni	Fabbricati		2012	115.065	14.957
Sestu	Cespiti gestore		Cespiti comuni	Fabbricati		2017	97.730	8.182

Per il calcolo degli ammortamenti, come da indicazioni di ARERA è stata applicata la seguente formula contenuta nell'art. 15.1 del MTR-2:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left( \frac{CL_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CL_{c,t} - FA_{CL,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$



Dove  $VUc$  rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti  $c$ .

Il valore delle immobilizzazioni ( $IMN_a$ ), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula come definito nell'art. 13.8 del MTR-2:

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

dove:

- $CI_{c,t}$ , è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno  $t$ , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti  $c$ , al netto dei contributi a fondo perduto;
- $dfl_t^a$ , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno  $a$
- $FA_{CI,c,t}^{a-2}$  è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno  $(a-2)$  riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ .

In ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , la **remunerazione del capitale investito netto** per il servizio integrato di gestione dei RU ( $Ra$ ) è calcolata come:

$$Ra = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$  è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- $CIN_a$  è il capitale investito netto.

Il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$  è stato determinato nella misura del 6,0% con la Delibera 68/2022/R/rif.

# **Relazione di validazione al Piano Economico Finanziario**

## **-revisione infra-periodo 2025-**

### **dell'ambito tariffario del Comune di Sestu**

Il Piano Economico finanziario (PEF) della tassa sui rifiuti (TARI), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rilevante riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF significative novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo il primo periodo regolatorio, ARERA con la Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti, introducendo allo stesso tempo alcuni elementi di novità rispetto al precedente periodo. Tra i principali senza dubbio l'orizzonte temporale, che diventa quadriennale e non più annuale, configurandosi sempre più come strumento di programmazione. Con la Delibera n. 389 del 03 agosto 2023, l'Autorità ha infine definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento.

La regolazione ARERA ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di omogeneizzare le condizioni nel territorio nazionale e, tramite la fissazione di precisi obblighi, di garantire maggior trasparenza delle informazioni agli utenti. Pertanto, i Gestori sono obbligati ad attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio e i documenti di riscossione della tariffa.

Le nuove regole dettate dall'Autorità definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel quadriennio 2022-2025 e i criteri da utilizzare per l'individuazione dei costi riconosciuti, nonché gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità. Il metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, le fasi di: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 363/2021 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- Nel territorio in cui ricade l'ambito tariffario *de quo* gli EGA/EGATO non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi), pertanto l'Ente Territorialmente Competente (Organismo Competente) è rappresentato dal Comune stesso.
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato ancora che:

- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento con cadenza (almeno) biennale;
- le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del piano economico finanziario sono state definite dall'Autorità con la Delibera del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif;
- con la Determina n. 1/2023 - DTAC del 06 novembre 2023 l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità;
- ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 comma 5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, al verificarsi di circostanze straordinarie, tali da pregiudicare gli obiettivi definiti nel piano, è possibile effettuare revisioni infra-periodo del PEF, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio.

Verificato che:

- La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

➤ L'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che:

*7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

*7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.*

*Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

*a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*

*[...]*

*7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

*[...]*

*7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.*

*7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.*

*8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

*a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;*

*[...]*

Dato atto che:



- l'art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF) specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno la verifica:
  - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
  - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- come nel caso *de quo*, laddove il l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Spetta, pertanto, all'Ente territorialmente competente, ovvero al Comune, l'attività di verifica e validazione dei dati trasmessi dai soggetti gestori per il biennio 2024-2025, sulla base dei criteri stabiliti nel MTR-2.

Per questo motivo, l'Organismo Competente ha richiesto a mezzo PEC alla società ETAMBIENTE SP.A., di seguito denominata anche semplicemente "Gestore", le informazioni e gli atti stabiliti da ARERA nella Deliberazione ARERA n. n. 363/2021/R/RIF, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai servizi di loro competenza come stabiliti dai rispettivi contratti di appalto, e in particolare:

- il PEF relativo ai servizi svolti da ciascun gestore, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza (tool di calcolo);
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023) e riportante, in particolare, l'illustrazione della corrispondenza tra dati indicati nel piano e le fonti contabili obbligatorie, con l'evidenza degli eventuali driver utilizzati per la corretta imputazione dei costi aggregati;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Appurato che il Gestore, con comunicazione del 31/03/2025, ha formalmente confermato i dati già trasmessi in sede di revisione biennale 2024-2025 del piano, non ravvedendo, limitatamente alla attività di gestione del servizio da esso svolte, le circostanze straordinarie richiamate dal Metodo Tariffario in vigore.

Verificata la necessità di procedere alla revisione infra-periodo 2025 del PEF ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 comma 5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, considerato il verificarsi di circostanze straordinarie, non già rilevabili in sede di revisione biennale del piano, tali da pregiudicare gli obiettivi definiti nel piano stesso, secondo quanto dettagliatamente illustrato nella relazione di accompagnamento.

Tutto ciò premesso:

1. verificata, per quanto nei propri poteri e sulla base di quanto strettamente ricevuto, la congruenza e completezza dei dati forniti per la revisione infra-periodo 2025 del piano economico finanziario predisposto dal Gestore;
2. consolidati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardanti le attività propria competenza (ovvero affidate a meri prestatori d'opera), rappresentati con riferimento al consuntivo dell'anno 2023, come da impegni di spesa a rendiconto della gestione (dati non ancora completamente disponibili in sede di revisione biennale del piano);
3. verificati, per quanto nei propri poteri e sulla base di quanto strettamente ricevuto, altresì:
  - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (per quanto disponibile);
  - b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e dei relativi fattori e coefficienti;
  - c) il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, con particolare attenzione anche all'anno (a).

Visto la revisione infra-periodo 2025 del Piano Economico Finanziario, predisposto dai Gestori e consolidato dall'ETC, corredato di tool di calcolo, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. \_23 del 10/06/2025;

Attesa la propria terzietà rispetto ai Gestori;

Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

### **VALIDA**

al fine dell'approvazione e per quanto di competenza, in base alle disposizioni delle normative vigenti e richiamate, la revisione infra-periodo 2025 del Piano Economico Finanziario del Comune di Sestu allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/06/2025, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

\_Sestu, \_10/06/2025.

Soggetti che validano, ciascuno per le parti di competenza:

**Il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica,  
Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici**

**Ing. Giuseppe Pinna**

**La Responsabile del Settore  
Servizi finanziari e tributi**

**Dott.ssa Alessandra Sorce**



# COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n° 18/2025

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 12 del mese di giugno si è riunito, in modalità videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

dott. Francesco Picciau (presidente);

dott.ssa Valeria Usai (componente);

del dott. Attilio Lasio (componente).

Il collegio si riunisce per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.06.2025, avente il seguente oggetto: ***Approvazione revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario anno 2025 e dei relativi allegati ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021***

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

### RICEVUTO

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.06.2025, avente il seguente oggetto: Approvazione revisione infra - periodo del Piano Economico Finanziario anno 2025 e dei relativi allegati ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021;
- lo schema revisione infra-periodo PEF 2024-2025 annualità 2025;
- la Relazione di accompagnamento (Comune ETC e Comune Gestore);
- la dichiarazione di Veridicità;
- il documento di Validazione del PEF;

- la comunicazione di conferma del Gestore di quanto già precedentemente trasmesso in sede di revisione biennale 2024-2025 del piano.

#### RICHIAMATO

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art. 1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art. 1 della legge n.147/2013 che dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- l'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di*

*governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ARERA, che ha definito i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Delibera 363 del 03/08/2021 e relativo allegato A, con la quale l’Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, che ha introdotto l’orizzonte temporale quadriennale, e non più annuale, per l’elaborazione del piano economico finanziario. La nuova metodologia prevede un’attività di revisione biennale obbligatoria del piano per il periodo 2024-2025, nella quale i costi sono ri-allineati ai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2), nonché, la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, la revisione infra periodo, qualora ritenuta indispensabile dall’organismo competente;
- la Delibera ARERA n. 389/2023/R/rif del 03 agosto 2023 ARERA che ha definito le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento, stabilendo in particolare nuove misure per dare adeguata copertura ai maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa delle dinamiche inflazionistiche, anche tramite un aggiornamento del limite alla crescita annuale delle tariffe; parallelamente, la delibera ha introdotto nuove indicazioni per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;
- la Delibera ARERA n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021 con la quale l’Autorità è intervenuta per la “valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- la Delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/8/2023 con la quale l'Autorità è intervenuta per garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la Delibera ARERA n. 387/2023/R/rif del 03/8/2023 con la quale l'Autorità è intervenuta istituendo gli "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la Determinazione Arera n.1/DTAC/2023 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif";

#### **EVIDENZIATO**

- che nell'art. 7 della Delibera ARERA 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:
  - Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
  - Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2025;
  - Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che il piano è soggetto ad aggiornamento a cadenza almeno biennale, come stabilito dall'art. 8 della medesima delibera: "l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";
- che ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 comma 5 della Deliberazione ARERA n.

363/2021/R/rif del 03/08/2021, al verificarsi di circostanze straordinarie, tali da pregiudicare gli obiettivi definiti nel piano, è possibile effettuare revisioni infra-periodo del PEF, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio.

#### DATO ATTO

- della necessità di procedere alla revisione infra-periodo 2025 del PEF ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 comma 5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, considerato il verificarsi di circostanze straordinarie, non già rilevabili in sede di revisione biennale del piano, tali da pregiudicare gli obiettivi definiti nel piano stesso, secondo quanto dettagliatamente illustrato nella relazione di accompagnamento.
- che l'art. 3 comma 2 della delibera ARERA n. 389/2023/R/rif stabilisce "ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $\alpha = \{2024, 2025\}$ , salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
  - per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
  - per l'anno 2025 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2023 come risultanti da fonti contabili obbligatorie (in sede di revisione infra periodo 2025);
- che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato "A" alla delibera 363/2021, definisce l'ETC come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;
- che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto

#### EVIDENZIATO

- che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sestu non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi del D.L.



1308/2011 n. 138, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.02.2022 n. 15 (c.d. decreto "Milleproroghe") a tenore del quale a partire dall'anno 2022 il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti Tari devono essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno;
- che per l'anno 2025 il termine per l'approvazione delle tariffe, del PEF e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti è stato prorogato al 30 giugno 2025 dall'articolo 10-ter del dl n. 25/2025 (cd. Decreto "PA")
- che la revisione infra-periodo 2025 del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025, è stata calcolata in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sestu e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione agli atti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF e verificando il rispetto delle condizioni stabilite da ARERA, in particolare del limite alla crescita annuale delle tariffe, così come aggiornato dalla Delibera n. 389/2023/R/rif.

#### VISTO

La documentazione ricevuta dall'ente.

#### ACQUISITO

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dott. Giuseppe Pinna ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dott.ssa Alessandra Sorce responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 23 del 10.06.2025, avente il seguente oggetto: Approvazione revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario anno 2025 e dei relativi allegati ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021.

Il collegio dei revisori

Dott. Francesco Picciau



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Attilio Lasio

